



IGS & MYACADEMY



TITOLO CORSO

SOTTOTITOLO

DOCENTI: Dott. Thomas Kraicsovits
Dott.ssa Annalisa De Vivo

ANNO ACCADEMICO: 2025/2026



PACT FOR
SKILLS *Leader*

An initiative of the European Commission



IGS & MYACADEMY



1. L'evoluzione normativa e la collaborazione attiva dei Commercialisti: il ruolo degli organismi di autoregolamentazione
2. Le Regole Tecniche (RT) emanate nel 2025: RT1
3. Le Regole Tecniche emanate nel 2025: RT 2 (metodologia di valutazione del rischio e determinazione del rischio effettivo)
4. Le Regole Tecniche emanate nel 2025: RT2 (le modalità di adeguata verifica) – RT3 (conservazione documentale)
5. Le SOS e gli indicatori di anomalia finanziaria



PACT FOR
SKILLS *Leader*

An initiative of the European Commission



IGS & MYACADEMY



1. L'EVOLUZIONE NORMATIVA E LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEI COMMERCIALISTI: IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE



PACT FOR
SKILLS *leader*

An initiative of the European Commission

INQUADRAMENTO SISTEMICO

Il riciclaggio sotto un mero profilo economico è un'attività criminale volta alla trasformazione della liquidità di provenienza illecita in liquidità apparentemente lecita da reimpiegare in attività economiche e finanziarie.

Il denaro «sporco» immesso nei circuiti finanziari legali tramite operazioni di riciclaggio provoca effetti distorsivi al tessuto economico e finanziario, condizionando il corretto funzionamento dei mercati basati sul sistema della libera concorrenza (alterazione meccanismi mercato; danni reputazionali, ecc.)



INQUADRAMENTO SISTEMICO

PREVENTION



IL «DOPPIO
BINARIO»



DISPOSITIVO DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

approccio di carattere
REPRESSIVO



si basa sulla
criminalizzazione della
condotta di riciclaggio



elaborazione di strumenti di
cooperazione internazionale
tra Autorità giudiziarie e di
polizia

approccio di carattere
PREVENTIVO



volto ad introdurre
nell'ordinamento obblighi di
collaborazione attiva in capo
agli intermediari finanziari e ad
altre tipologie di operatori
(*gatekeepers*)



previsione di illeciti di
pericolo

L'APPROCCIO ALLA NORMATIVA

FATTISPECIE PENALI

- riciclaggio (articolo 648 bis Cp)
- impiego di denaro, di beni e altre utilità di provenienza illecita (articolo 648 ter Cp)
- autoriciclaggio (articolo 648 ter.1 Cp)



D.LGS. 231/2007


- ha natura amministrativa ed è finalizzato alla prevenzione dei citati fenomeni di stampo criminoso
- ciò in quanto solo una fase di prevenzione basata su uno standard adeguato di compliance antiriciclaggio può assicurare un'efficace azione repressiva da parte delle autorità competenti

LA GERARCHIA DELLE FONTI

Il Gruppo d'Azione Finanziaria - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) è un organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a proteggere il sistema finanziario globale contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le Raccomandazioni FATF sono riconosciute come standard internazionale in questi settori.



IL QUADRO NORMATIVO



LE EVOLUZIONI NORMATIVE

AML PACKAGE (G.U. 19.06.2024)

1

Direttiva (UE) 2024/1640 (**VI Direttiva Antiriciclaggio**) – sesta direttiva in materia di AML/CFT (AMLD6), contenente disposizioni da recepire nel diritto nazionale, come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri (Legge di delegazione europea 2024 – L. 13.06.2025, n. 145 – G.U. 25.06.2025)

2

Regolamento (UE) 2024/1624 (c.d. **Single Rule Book**) in materia di AML/CFT contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all'adeguata verifica della clientela e alla titolarità effettiva – applicabile a partire dal 10 luglio 2027

3

Regolamento (UE) 2024/1620 (**Regolamento AMLA**) che istituisce una nuova autorità dell'UE in materia di AML/CFT, operativa dal 1° luglio 2025

LE EVOLUZIONI NORMATIVE

IL DL «ECONOMIA» (DECRETO-LEGGE)

L'art. 10 del Decreto «Economia» introduce rilevanti novità in materia di antiriciclaggio, con focus su crypto-attività e contrasto al finanziamento della proliferazione (CFPS), in linea con GAFI e normativa UE

Rafforzato il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, con nuove funzioni di coordinamento e analisi del rischio

Inserito il rischio CFPS tra quelli da presidiare nel D.lgs. 231/2007, con obbligo di revisione dei presidi per i professionisti

Ampliata la definizione di «Paesi terzi ad alto rischio» e introdotti obblighi per i prestatori UE di servizi crypto operanti in Italia

Formalizzata la cooperazione tra Guardia di Finanza e autorità estere


Criticità: il tempismo della riforma potrebbe risultare in conflitto con l'imminente recepimento della normativa europea AML

LE REGOLE TECNICHE PER I PROFESSIONISTI

Ai sensi dell'**art. 11, co, 2, D.Lgs. 231/2007** gli organismi di autoregolamentazione (Ordini professionali) sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.



NOTAI (2018)



COMMERCIALISTI (2019)



AVVOCATI (2019)



CONSULENTI DEL LAVORO
(2022)

IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI



Sono “organismi di autoregolamentazione”:

1) gli ordini professionali e le loro articolazioni territoriali

2) i consigli di disciplina

Gli organismi di autoregolamentazione:

- elaborano regole tecniche
- promuovono e controllano il rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti
- irrogano sanzioni disciplinari

L'ATTIVITÀ DEL CNDCEC

Strumenti forniti agli Ordini per:

- **promuovere l'osservanza** della normativa antiriciclaggio/fdt da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)
- **controllare l'osservanza** della normativa da parte degli iscritti (e loro dipendenti/collaboratori)



Piano di formazione antiriciclaggio/fdt e **Corsi E-learning su Regole Tecniche**



Questionario periodico per la rilevazione di dati e informazioni

Strumenti forniti agli Iscritti per agevolare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio (autovalutazione del rischio, formazione, adeguata verifica dei clienti, conservazione) attraverso apposite procedure e metodologie



- **Regole Tecniche**
- **Linee Guida**
- **Corso E-learning su Regole Tecniche**
- **Piano di Formazione** antiriciclaggio/fdt

LA VALENZA GIURIDICA DELLE REGOLE TECNICHE



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (STUDIO 1_2018_B)

«Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall'art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.lgs 90/2017, è proprio la legge primaria che prevede una delega, attribuendo a tali fonti il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza di una "gerarchia aggrovigliata", nella quale l'organo inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) - che secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento - contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l'organo superiore alla creazione della norma.

In questo caso siamo al cospetto di fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di soft law.»

LA VALENZA GIURIDICA DELLE REGOLE TECNICHE




Guardia di Finanza

RISPOSTA GDF A TELEFISCO 2025


«Le regole tecniche, adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, hanno la funzione di coadiuvare i soggetti obbligati nella corretta applicazione degli adempimenti antiriciclaggio attraverso l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo afferente a determinate prestazioni professionali e rapporti continuativi, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio. In sede di ispezione e controllo antiriciclaggio, i verificatori tengono conto delle regole tecniche emanate sia dalle Autorità per i soggetti vigilati, sia dagli organismi di autoregolamentazione per i professionisti.»

Tali regole, tuttavia, non sono opponibili, tout court, in sede di controllo, tenuto conto che la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio. In sede di ispezione e controllo antiriciclaggio, i verificatori tengono conto delle regole tecniche emanate sia dalle Autorità per i soggetti vigilati, sia dagli organismi di autoregolamentazione per i professionisti.»


LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO



L'adozione di procedure per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, in precedenza solo «suggerita», è divenuta oggi **necessaria, ancorché in modalità proporzionate all'attività, alle dimensioni e alla complessità.**



Il D.Lgs. 231/2007 ne prevede infatti l'adozione con riferimento ad una serie di obblighi, demandando l'emanazione delle *guidelines* (regole tecniche) agli **ordini professionali nel loro ruolo di organismi di autoregolamentazione** (art. 11, co. 2).



LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Il D.Lgs.
231/2007 fa
riferimento più
volte alle
«**procedure**» ai
fini di presidio
antiriciclaggio;
in particolare:

Art. 11: (...) Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di **procedure e metodologie** di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione (...)

Art. 15: 1. (...) gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività. 2. I soggetti obbligati, adottano **procedure oggettive e coerenti** rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (...)

Art. 16: I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano **i controlli e le procedure**, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 (...)

GLI AMBITI DI INTERVENTO



**1. ORGANIGRAMMA –
CONTROLLI INTERNI**



**2. AUTOVALUTAZIONE-
GESTIONE E MITIGAZIONE DEL
RISCHIO**



3. FORMAZIONE



4. ADEGUATA VERIFICA





5. CONSERVAZIONE

UIF

**6. SOS -
UTILIZZO DEL CONTANTE**

LE REGOLE TECNICHE CNDCEC AGG. 2025



1. Regola tecnica **n. 1** –
**Autovalutazione del
rischio**
(artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)
2. Regola tecnica **n. 2** –
**Adeguate verifica della
clientela**
(artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)
3. Regola tecnica **n. 3** –
**Conservazione dei dati e
delle informazioni**
(artt. 31, 32 e 34 d.lgs.
231/2007)

<https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/norme-tecniche/antiriciclaggio/>

L'INDICE DELLE REGOLE TECNICHE CNDCEC


REGOLA TECNICA	ARGOMENTO
1	AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
2	ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
	2.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	2.1.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE
	2.1.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO
	2.1.3. DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO
	2.2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
	2.3. ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA
	2.4. ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
	2.5. ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
	2.6. PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
	2.7. TITOLARE EFFETTIVO
3	CONSERVAZIONE
	3.1. CONSERVAZIONE CARTACEA
	3.2. CONSERVAZIONE INFORMATICA
	3.3. CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI
	3.4. CONSERVAZIONE NELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

LA MODULISTICA

L'utilizzo sistematico di appropriata modulistica contribuisce a dimostrare l'adozione di procedure



MODULISTICA ALLEGATA ALLE LINEE GUIDA CNDCEC



AV.0	Autovalutazione del rischio
AV.1	Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
AV.2	Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
AV.3	Istruttoria cliente
AV.4	Dichiarazione del cliente
AV.5	Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. 231/2007
AV.6	Dichiarazione di astensione del professionista
AV.7	Procedura di controllo costante



IGS & MYACADEMY



2. LA REGOLA TECNICA N. 1 «AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO»



PACT FOR
SKILLS *Leader*

An initiative of the European Commission

LA NOZIONE DI RISCHIO



In particolare, dall'esercizio di autovalutazione del rischio si sviluppa l'intero set di adempimenti cui è soggetto ogni destinatario degli obblighi antiriciclaggio



Da qui il processo di *accountability* del professionista, il quale, applicando un approccio *risk based*, deve esaminare concretamente il livello di esposizione del proprio studio al rischio di riciclaggio



**DALLA
REPRESSIONE
ALLA
PREVENZIONE**

Solo una valutazione accurata potrà far emergere un livello di rischio coerente con la situazione reale, consentendo l'adozione di **controlli, presidi e procedure**

LA NOZIONE DI RISCHIO

Per **rischio** si intende la possibilità che un soggetto richieda una prestazione professionale con la finalità di realizzare, attraverso la stessa, un'operazione di riciclaggio/fdt



GLI OBBLIGHI DI «COLLABORAZIONE ATTIVA»

- 1 • effettuare una adeguata verifica del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo
- 2 • assegnare al cliente un punteggio che rappresenti una valutazione sia qualitativa che quantitativa del rischio di riciclaggio ad esso associabile
- 3 • attuare un monitoraggio costante del cliente, con scadenze calibrate in base al rischio precedentemente attribuito
- 4 • conservare, in modo ordinato e cronologico, i dati, le informazioni e i documenti raccolti sin dal primo contatto e durante tutto il rapporto continuativo
- 5 • rilevare e analizzare, sulla base delle informazioni acquisite, eventuali anomalie relative al cliente o all'operazione che possano giustificare l'invio di una SOS

L'OBBLIGO DI AUTOVALUTAZIONE

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007 i soggetti obbligati (tra cui i professionisti):

adottano misure di individuazione/valutazione del rischio proporzionate alla loro natura e alle loro dimensioni, tenendo conto dei fattori relativi ai clienti, ai Paesi, ai prodotti, alle operazioni, ecc.



documentano e aggiornano tali valutazioni per metterle a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione (sono tali gli Ordini professionali e le loro articolazioni territoriali, compresi i Consigli di disciplina)



adottano politiche, controlli e procedure di gestione e mitigazione del rischio, commisurati alla loro natura e alle loro dimensioni

IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Le misure antiriciclaggio sono **proporzionate** al rischio in relazione al tipo di cliente e alla prestazione professionale/rapporto continuativo

La loro applicazione tiene conto della **peculiarità** dell'attività, delle **dimensioni** e **complessità** dei soggetti obbligati, considerando i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività professionale

Considerato l'ampio perimetro dei destinatari della disciplina antiriciclaggio, è condivisibile la scelta del Legislatore di enunciare **standard minimi di compliance** comuni a tutti gli obbligati

Tale approccio stimola l'adozione di **misure ulteriori**, opportunamente tarate sugli esiti dell'autovalutazione del rischio, senza mai dimenticare quel principio di «**unicità**» per cui i rischi di riciclaggio gravanti su ciascuno dei destinatari della normativa – nel caso di specie i professionisti – non sono in alcun modo confrontabili

LE PROCEDURE DI AUTOVALUTAZIONE

I professionisti adottano procedure oggettive e coerenti (rispetto ai criteri indicati) per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio/fdt. A tal fine, essi tengono conto di fattori di rischio associati:



1. alla tipologia di clientela



2. all'area geografica di operatività



3. ai canali distributivi




4. ai prodotti e ai servizi offerti

IL «METODO CNDCEC»


Le regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, co. 2, del DLgs. 231/2007, previo parere del CSF, individuano una procedura per la valutazione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/fdt in base ai criteri indicati dal GAFI

Al fine di evitare una analisi dei rischi eccessivamente soggettiva, tipica degli esercizi di *self-assessment*, le Linee guida CNDCEC 2019 (in corso di aggiornamento) ricollegano i fattori di rischio relativi alla tipologia di clientela e all'area geografica di attività a profili quantitativi e qualitativi da considerare in modo organico e oggettivo



Pertanto, la valutazione di tali fattori è necessariamente ricondotta al **rischio effettivo** del complesso dei clienti esistenti, come determinato ai sensi della successiva **Regola tecnica n. 2**, ai fini dell'individuazione delle misure adeguate da adottare per ciascun cliente

LA REGOLA TECNICA N. 1




IL RISCHIO INERENTE



Nella valutazione del rischio inerente i valori da 1 a 4 devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

- tipologia di clientela
- area geografica di operatività
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
- servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente



- Rispetto alla precedente versione, il CNDCEC ha ritenuto opportuno specificare che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale: di conseguenza, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume **carattere residuale**

LA VULNERABILITÀ

Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- formazione
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

ed è determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi insufficienti	4

IL RISCHIO RESIDUO

Per la determinazione del rischio residuo si utilizza una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità:

- ✓ il rischio inerente viene ponderato in base ad un coefficiente del **40%**
- ✓ la vulnerabilità è ponderata in base ad un coefficiente del **60%** in quanto si ritiene che abbia più rilevanza nella determinazione del rischio residuo.

RISCHIO INERENTE:

1. Tipologia di clientela
 2. Area geografica di operatività
 3. Canali distributivi
 4. Servizi offerti
- (TOTALE : 4) X 40%

VULNERABILITÀ:

1. Formazione
 2. Org. adeguata verifica
 3. Org. conservazione
 4. Org. segnalazioni op. sospette
- (TOTALE : 4) X 60%

RISCHIO RESIDUO:

RISCHIO INERENTE
+
VULNERABILITÀ

IL RISCHIO RESIDUO

La “lettura” del valore del rischio residuo ottenuto è data dalla seguente matrice:



RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione=40%)	molto significativo (4)	Yellow	Orange	Orange	Red
	abbastanza significativo (3)	Yellow	Yellow	Orange	Red
	poco significativo (2)	Light Green	Yellow	Orange	Orange
	non significativo (1)	Light Green	Yellow	Yellow	Orange
		non significativa (1)	poco significativa (2)	abbastanza significativa (3)	molto significativa (4)
VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione=60%)					

In base alla casella di intersezione si determina il valore rappresentativo del livello di **rischio residuo**, che viene individuato tenendo presente la seguente scala graduata:



Valori ponderati	Livello di rischio residuo
da 1 < 1,6	Non significativo
da 1,6 < 2,6	Poco significativo
da 2,6 < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 < 4	Molto significativo

LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici **presidi** (adeguati alla propria natura e dimensione), **controlli** e **procedure** per:


la **valutazione e gestione** del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di **revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.


LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Presidi di mitigazione del rischio


- La regola tecnica enfatizza la circostanza che detti presidi debbano essere adottati solo in presenza di un rischio da mitigare; si legge, infatti, che «stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le **eventuali** azioni per la gestione ovvero per la mitigazione del medesimo»



LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO



NOVITÀ: è stata eliminata la soglia numerica di due professionisti (era prevista per l'individuazione della funzione antiriciclaggio nello studio)



nel caso del **professionista individuale**, anche con dipendenti e/o collaboratori, **la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo**, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio

LE AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO



Nel caso di **associazioni professionali/STP** occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo **responsabile**, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti



Nel caso di associazioni professionali/STP con più di **30 professionisti** e più di **30 collaboratori** (una sede o più), occorre introdurre anche una funzione di **revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente

L'AUTOVALUTAZIONE «CENTRALIZZATA»

«L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile; **è possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP»**

NOVITÀ
2025

Per effetto delle nuove Regole Tecniche è possibile eseguire un'autovalutazione del rischio «centralizzata» a livello di Associazione professionale/STP

Le Linee Guida del 22 maggio 2019 avevano già indicato questa possibilità, che, con le nuove Regole Tecniche, trova riscontro diretto in una fonte integrativa della norma primaria

LE SCADENZE



- Eliminazione della scadenza triennale per l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio, da effettuare ogni qualvolta il professionista lo ritenga opportuno/necessario in ragione del rischio, ovvero entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi AML/FDT a cura del CSF (l'ultima analisi risale al 2019)



Per i neo iscritti all'Albo, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale

NOVITÀ
2025

LA FORMAZIONE



L'art. 16, co. 3, DLgs. 231/07 impone ai soggetti obbligati di adottare misure idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.



A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati:

- 1) alla corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti
- 2) al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/fdt
- 3) all'adozione dei comportamenti e delle procedure previsti

LE SANZIONI



Il documento di autovalutazione del rischio deve essere conservato ed esibito su richiesta:

- degli organismi di autoregolamentazione
- delle autorità di vigilanza



L'omessa adozione di una procedura di autovalutazione non è direttamente sanzionabile



L'omessa adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio rileva ai fini della determinazione del *quantum* delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio (art. 67 D.lgs. 231/07)



IGS & MYACADEMY




3. LA REGOLA TECNICA N. 2 (METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO)




PACT FOR
SKILLS *leader*

An initiative of the European Commission

LE TIPOLOGIE DI ADEGUATA VERIFICA



RT 2 : LA DETERMINAZIONE DEL TIPO DI ADEGUATA VERIFICA



- **Rischio inerente:** il rischio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti
- **Rischio specifico:** il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico
- **Rischio effettivo:** il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Quale **attività propedeutica** alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo **inerente alle attività professionali**, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.



L'analisi effettuata porta alla classificazione delle prestazioni professionali in attività il cui rischio inerente, inteso come **rischio proprio delle attività svolte dal professionista**, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti, è:

- **non significativo**
- **poco significativo**
- **abbastanza significativo**
- **molto significativo**

L'elencazione così ottenuta potrà essere modificata nel corso del tempo in relazione alla evoluzione normativa. In ogni caso la casistica indicata deve considerarsi estesa ad ogni modifica e/o integrazione di legge che dovesse intervenire nella normativa richiamata.

LA RILEVAZIONE DI UN RISCHIO **NON** SIGNIFICATIVO



RT n.2 – Tabella 1
Nuovo perimetro delle prestazioni professionali a rischio inerente «non significativo»



Gli adempimenti dell'adeguata verifica sono sostituiti da una «regola di condotta»

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).



N.B.: L'effettiva applicabilità delle regole di condotta è rimessa alla **diligenza del professionista**, il quale – in caso di contestazione in sede di verifica delle Autorità – non potrà giustificare l'omessa valutazione del rischio basata su di una adesione acritica alla regola tecnica.



Necessità di un **approccio critico e consapevole** in grado di adattarsi alla specificità della singola situazione.

ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007, stabilisce, altresì, che gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione allo svolgimento dell'attività:

- di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
- degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.



Nell'esclusione rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, nonché gli ulteriori adempimenti tributari connessi, come ad esempio la trasmissione dei modelli F24.

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
1	Collegio sindacale	<p>Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati.</p> <p>Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.</p>	<p>Il professionista si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L'adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell'art. 2477 c.c. A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre in capo a ciascun membro del collegio sindacale l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette.</p>

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	<p>Il professionista attesta la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (IVA, Redditi, IRAP, 770) agli elementi registrati nella contabilità.</p> <p>Se il professionista tiene anche la contabilità del soggetto interessato, gli obblighi antiriciclaggio sussistono a prescindere e, di conseguenza, non sembra necessaria una duplicazione degli adempimenti ad esso riferiti per il solo fatto dell'assunzione dell'incarico di apposizione del visto.</p> <p>Viceversa, il professionista che appone il visto, non essendo depositario delle scritture contabili, effettua una prestazione professionale con rischio di gran lunga inferiore e pertanto non è da ritenersi destinatario degli adempimenti antiriciclaggio che coinvolgono il depositario delle scritture. In tal caso, infatti, il professionista che appone (o nega) il visto effettua esclusivamente un controllo di carattere campionario sulla conformità formale e di corrispondenza dei dati contenuti nei documenti contabili e in quelli fiscali: non entra nel merito delle operazioni poste in essere dall'impresa, come invece fa necessariamente il professionista che si occupa della contabilità e che registra quotidianamente i fatti aziendali, spesso venendo coinvolto anche in via preventiva. Quest'ultimo ha una visione complessiva del proprio cliente che manca al professionista chiamato ad apporre esclusivamente il visto.</p>	<p>Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.</p>

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Si tratta di interpelli presentati sempre in via preventiva, che illustrano analiticamente a soggetti pubblici (Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro, Agenzie fiscali, ecc.) un caso concreto al quale risponde l'Amministrazione finanziaria o il Ministero.	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Si tratta di quesiti la cui risposta può riguardare, ad esempio, il mero inquadramento dell'operazione dal punto di vista della corretta normativa da applicare, ovvero l'analisi della soluzione prospettata dal soggetto che ha posto il quesito al fine di verificarne la rispondenza a norma di legge o a prassi. Di fatto la risposta al quesito non conduce alla conoscenza di operazioni già realizzate (e che peraltro potrebbero anche non realizzarsi mai); con la redazione del parere non si prende in alcun modo parte all'operazione e, in alcuni casi, non si viene nemmeno a conoscenza dei valori della stessa e dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti.	Fermi gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa civilistica, sostanziale e processuale, il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
5 <i>new</i>	Consulente tecnico di parte	Si tratta di incarichi per redazioni di stime e perizie di parte in ogni tipo di ambito giurisdizionale. In questi casi, in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto.
6 <i>new</i>	Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale	Rientrano in tale ambito, ad esempio, le prestazioni professionali di assistenza nei confronti del debitore in funzione e in occasione di procedure concorsuali, quando innanzi a un'autorità giudiziaria, ovvero le prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. In tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all'espletamento degli obblighi di adeguata verifica.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto.
7 <i>new</i>	Funzioni di mediazione e arbitrato	Si tratta di incarichi professionali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie secondo modalità alternative al ricorso all'autorità giudiziale. In tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfano le esigenze connesse all'espletamento degli obblighi di adeguata verifica.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto.

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
8	Incarichi che derivano da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina	<p>Si tratta di incarichi assegnati al professionista da ogni tipo di autorità giurisdizionale italiana (ad esempio, in ambito civile, penale, amministrativo, tributario).</p> <p>In tale contesto, si annoverano, ad esempio, le funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, gestore della crisi (di nomina giudiziale) nelle procedure concorsuali <input type="checkbox"/> liquidatore di società nominato dal tribunale (ex art. 2487 c.c.) <input type="checkbox"/> amministratore giudiziario <input type="checkbox"/> commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie <input type="checkbox"/> ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche (CTU) su incarico dell'autorità giurisdizionale <input type="checkbox"/> amministratore di sostegno ovvero assistente nella redazione/controllo delle gestioni connesse alle amministrazioni di sostegno <input type="checkbox"/> delegato alle operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili, fermo restando quanto disposto dall'art. 585, co. 4, c.p.c. (applicabile anche in caso di vendita posta in essere nell'esercizio delle funzioni di curatore o di liquidatore giudiziale) <input type="checkbox"/> custode giudiziale di beni ed aziende 	<p>Attesa la particolare natura degli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria e gli obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.</p>

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
9 <i>new</i>	Incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell'ambito della composizione della crisi	<p>Si tratta di incarichi previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> gestore della crisi nominato dall'OCC – Il professionista gestore della crisi è nominato dall'OCC che, ai sensi dell'art. 65, co. 3, CCII svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti. Il professionista è nominato dal Tribunale: i) in caso di mancata costituzione dell'OCC (artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII); ii) in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 270, co. 1, lett. b) CCII); <input type="checkbox"/> esperto indipendente ex artt. 12 e seguenti del CCII 	<p>Attesa la particolare natura degli incarichi conferiti, il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina assegnata.</p>
10	Incarichi professionali nel settore della formazione e dell'editoria	<ul style="list-style-type: none"> ○ attività di docenza (in presenza e da remoto) ○ elaborazione di monografie, articoli e altri contributi editoriali (cartacei e sul web) ○ risposte a quesiti nell'ambito di rubriche tematiche su riviste periodiche, banche dati, portali web 	<p>Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.</p>

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
11	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001 (OdV)	L'OdV costituisce un elemento essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, essendo deputato a verificarne la corretta attuazione e l'adeguatezza al fine di prevenire la commissione dei reati e le relative responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 (recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).	Il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amm.re unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.
12	Predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad es. Registro delle Imprese)	Si tratta di mere funzioni operative di carattere telematico che non consentono alcuna valutazione in merito alle operazioni del cliente. Si citano, ad esempio: il deposito del fascicolo di bilancio, le comunicazioni effettuate attraverso l'utilizzo del sistema COMUNICA (compresa la comunicazione del titolare effettivo), la mera registrazione di atti e contratti, la compilazione di questionari, dichiarazioni, istanze, raccolte e l'invio di dati verso Enti/Autorità Pubbliche (ad esempio CCIAA/Registro Imprese, Ministeri, Agenzia Entrate, Anagrafe Rapporti, Enti territoriali quali Regioni/Province/Comuni, Banca d'Italia, ISTAT, Enti previdenziali e Assistenziali, ecc.).	La fattispecie presenta caratteristiche del tutto analoghe alle prestazioni peraltro già considerate esenti ex art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007 aventi ad oggetto le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e, quindi, non è richiesto alcun adempimento.

RT 2 – Tabella 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **NON** SIGNIFICATIVO

N.	Prestazioni a rischio inerente NON significativo		Regola di condotta ai fini della adeguata verifica
13	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministeri competenti, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Si tratta di meri adempimenti burocratici per la registrazione di opere frutto dell'ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenza di patrimoni.	Il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
14 <i>new</i>	Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi	Si tratta di tipiche e pure prestazioni intellettuali svolte da professionisti in favore delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono risorse pubbliche , anche europee, sulla base di specifico incarico instaurabile o direttamente con la PA, o con società di cui la PA è la Committente. Tali attività consistono esclusivamente nello svolgimento di prestazioni a carattere consulenziale (pareri, supporto alla definizione di atti amministrativi, controllo sulla spesa dei beneficiari dei fondi) in favore della PA committente e, ai fini antiriciclaggio, non comportano l'instaurazione di alcun rapporto professionale con il beneficiario delle risorse pubbliche , né in alcun caso hanno ad oggetto negozi di natura economico patrimoniale relativi al Cliente (PA o Società che per il tramite del professionista incaricato eroga il servizio alla PA).	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale, fermo restando l'obbligo a suo carico di segnalazione di eventuali operazioni sospette.

RT 2 – Tabella 2 : PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE **POCO/ABBASTANZA/MOLTO** SIGNIFICATIVO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)
Consulenza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe
Tenuta della contabilità
Consulenza in materia di redazione del bilancio
Revisione legale dei conti
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
- rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
- rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali **revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale**, la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa.

Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Valori	Rischio specifico
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo

LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA DA ADOTTARE

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabella 2) e quello di rischio specifico (tabelle A e B) si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione del quale avviene mediante l'adozione di una **matrice** che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) e 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativo (1)	poco significativo (2)	abbastanza significativo (3)	molto significativo (4)
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			



Somma valori ponderati	Rischio effettivo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a 4,0	Molto significativo



Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



IGS & MYACADEMY



4. LE REGOLE TECNICHE N. 2 (ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA) E N. 3 (CONSERVAZIONE)



PACT FOR
SKILLS *Leader*

An initiative of the European Commission

RT 2.6 : PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il professionista fa leva **sulla collaborazione dello stesso cliente** nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, ai sensi dell'art. 24, co. 5, lett. c) del d.lgs. 231/2007 la qualifica di persona politicamente esposta rileva **esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico**, ossia agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

(Novità RT 2025)


In tal caso il professionista adotta misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato, tenuto anche conto degli indici di basso rischio di cui all'art. 23, co. 2, lett. a), n. 2 del decreto antiriciclaggio (Pubbliche Amministrazioni).

RT 2.7: TITOLARI EFFETTIVI



TITOLARE EFFETTIVO

- **Il professionista non è tenuto ad acquisire fotocopia del documento identificativo del titolare effettivo**, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 19 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/2007 («la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze»).




RT 2.7: TITOLARI EFFETTIVI

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica (art. 21 co. 7 D.lgs. 231/2007).

In caso di consultazione del Registro dei Titolari effettivi, il professionista acquisisce e conserva ai sensi dell'art. 21 co. 7-bis D.lgs. 231/2007 la prova dell'iscrizione ovvero conserva un estratto del registro idoneo a documentare tale iscrizione.

Resta ferma la necessità di segnalare al Registro eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva acquisite nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI




RT n.3: Fermi restando i contenuti dell'obbligo di conservazione, nel declinare l'adempimento secondo i principi generali previsti dall'art. 2 del d.lgs. 231/2007, il professionista adotterà in autonomia **misure proporzionate al rischio in relazione al proprio grado di complessità organizzativa.**



Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del d.lgs. 231/2007, **costituisce idonea modalità di conservazione** dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI



La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Il sistema di conservazione prescelto deve garantire l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei per il periodo prescritto dalla norma.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà indicare in maniera esplicita i **soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati**. Tale indicazione esplicita non si rende necessaria nel caso di professionista individuale che non si avvalga di personale di studio.

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

MODALITÀ

La conservazione può essere sia **cartacea** che **informatica o mista**. Di conseguenza i professionisti possono avvalersi indistintamente di modalità di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni cartacei ovvero informatici, purché i sistemi adottati consentano di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e il loro trattamento esclusivamente per le finalità di cui al d.lgs. 231/2007.

REGISTRI

I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Oggetto dell'obbligo
di conservazione

la **copia dei documenti acquisiti** in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni;

l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

nel caso di
**prestazioni
professionali**



- a. la **data del conferimento** dell'incarico;
- b. i **dati identificativi**, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o attraverso procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale, **del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore**, nonché le **informazioni sullo scopo e la natura** del rapporto o della prestazione;
- c. la **consultazione**, ove effettuata, dei **registri** di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007, con le modalità ivi previste

nel caso di
operazioni



- d. la **data, l'importo e la causale** dell'operazione;
- e. i **mezzi di pagamento** utilizzati.

Con riferimento alla lettera e), il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati esclusivamente nel caso in cui sia destinatario di somme o valori per conto del cliente a titolo di deposito o garanzia, ovvero per lo svolgimento di servizi di pagamento o altra movimentazione in nome e per conto del medesimo.

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI



CONSERVAZIONE CARTACEA

Nella nuova versione
delle Regole tecniche
viene precisato quanto
segue:

«al fine di soddisfare il requisito della storicità, la documentazione contenuta nel fascicolo antiriciclaggio deve riportare indicazione della relativa data, ovvero essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti dal professionista o da un suo delegato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione.»

Ai fini della conservazione **viene meno la necessità di sottoscrizione dei documenti contenuti nel fascicolo del cliente, essendo sufficiente la mera apposizione della data, anche su un documento riepilogativo.**

RT 3 : CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

novità

CONSERVAZIONE INFORMATICA

La RT evidenzia come ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 co. 3 e 31 co. 1 del DLgs. 231/2007, **l'eventuale avvalimento di un autonomo centro di servizi» esterno allo studio professionale non comporti alcuno spostamento della responsabilità** in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione.

Quest'ultimo resta in capo al professionista obbligato, al quale deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni utili, tra le altre, "a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

CONSERVAZIONE NEGLI STUDI ASSOCIATI E NELLE STP

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano **una funzione generale e accentrata** di conservazione, per tutti i professionisti associati/soci, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico.





Testo integrale RT

[Link di collegamento con il sito CNDCEC:](https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/norme-tecniche/antiriciclaggio/)

<https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/norme-tecniche/antiriciclaggio/>

5. LE SOS E GLI INDICATORI DI ANOMALIA FINANZIARIA

I PRESUPPOSTI

(ART. 35, D.LGS. N. 231/2007)



IL SOSPETTO

Il sospetto
è desunto secondo le
indicazioni dell'art. 35



- Caratteristiche** (normalità, congruità)
- entità** (valore nel contesto complessivo)
- natura** dell'operazione (periodicità o negozio straordinario)
- o da qualsivoglia altra **circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate
- tenuto conto anche della **capacità economica e dell'attività** svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico

N.B.: il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

IL SOSPETTO



L'area da cui attingere eventuali elementi di sospetto è ampia e si riferisce alle circostanze oggettive e soggettive che accompagnano l'operazione o la prestazione professionale



L'accento va, comunque, posto sulla **ragionevolezza** dei motivi che devono sussistere, non essendo sufficiente un indice di anomalia isolato ovvero congetture o illazioni da parte del soggetto obbligato


LA TEMPISTICA

In presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati **non compiono** l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la SOS.
Sono fatti salvi i seguenti casi:

1. sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto

2. l'esecuzione dell'operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività

3. il differimento dell'operazione può ostacolare le indagini



In tali ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE (ART. 37)

I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta:



INVIO DIRETTO DELLA SOS ALL'UIF

Accedere all'indirizzo internet <https://infostat-uif.bancaditalia.it>

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window displaying the login page of Banca d'Italia. The browser's address bar shows the URL: <https://registration.bancaditalia.it/login/faces/public/login.jspx?callUr>. The page features the Banca d'Italia logo and the text "EUROSISTEMA". A navigation menu includes "Domande" and "Frequenti". The main content area is divided into three sections: "Registrazione" with a link "Se non e' ancora registrato, clicchi qui.", "Autenticazione" with fields for "Username" and "Password" (both marked as mandatory with an asterisk) and an "Accedi" button, and a section for "Ha smarrito le sue credenziali di accesso?" with links "Se ha dimenticato la sua password, clicchi qui." and "Se ha dimenticato il suo username, clicchi qui.". A footer link reads "Per ricevere assistenza CLICCHI QUI". The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications, and the system tray with the date and time "20.15".

INVIO TRAMITE AR-SOS

La piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione Iscritti/ArSOS dell'homepage del sito www.commercialisti.it) in conformità all'art. 37, co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007, consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l'anonimato nei confronti dell'UIF

The screenshot displays the 'Portale dei Professionisti Commercialista' website. At the top left is the logo and name 'Portale dei Professionisti Commercialista'. The main content is divided into two sections: 'ArSOS - Segnalazioni di Operazioni Sospette' and 'GAST - Gestione delle Aste Pubbliche'. Each section includes a descriptive banner, three navigation buttons, and a link to download the user manual.

ArSOS - Segnalazioni di Operazioni Sospette
La piattaforma ArSOS consente ai professionisti di segnalare per via telematica le operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

- Compilatore**: Applicazione per la compilazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Portale Invi**: Applicazione per l'invio ad UIF delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Scarica il manuale utente del servizio ArSOS
- Integrazione**: Applicazione per cifrare e decifrare le comunicazioni scambiate con UIF

GAST - Gestione delle Aste Pubbliche
La piattaforma Gestione delle Aste Pubbliche permette ai professionisti delegati di gestire le aste telematiche ex DM 32/2015

- Sito Aste Pubbliche**: Vai al sito pubblico per accedere alle informazioni sulla piattaforma GAST
- Completa la Registrazione**: Applicazione per completare la registrazione utile per accedere a GAST
Scarica il manuale utente del servizio GAST
- Gestione Aste Pubbliche**: Applicazione per la gestione delle aste come professionista delegato

notaria

GLI ESITI DELLA SEGNALAZIONE

Unità di
informazione
finanziaria presso
Banca d'Italia
(UIF)



Archivia le segnalazioni che ritiene infondate



Trasmette gli esiti delle segnalazioni fondate agli organismi investigativi (DIA e NSPV)



Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria
(priva del nominativo del segnalante)

GLI ESITI DELLA SEGNALAZIONE

Per gli accertamenti ritenuti necessari, il nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia tributaria competenti per territorio. All'esito di tali indagini, potranno emergere:

**Condotte penalmente
rilevanti**



In tal caso l'organo di Polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia di reato (anche diverso dal riciclaggio) all'autorità competente

**Violazioni esclusivamente
amministrative**



In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrognerà le sanzioni corrispondenti

L'ATTIVITÀ DIFENSIVA

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette **NON SI APPLICA** ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica;
- o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento (anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge)

compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

IL SEGRETO PROFESSIONALE

1

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2

Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE




È fatto divieto ai professionisti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza:

- ✓ **di dare comunicazione al cliente interessato;**
- ✓ **di dare comunicazione a terzi.**

Dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE

-  Il divieto non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore e alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli.
-  Il divieto di comunicazione non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
-  Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti è consentita la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione.

IL PROVVEDIMENTO UIF 12.05.2023

<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>



UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Indicatori, sezioni e comunicazioni inerenti a profili di anomalia

I CONTAMINATI AGGIORNATI

INDICAZIONE ATTIVAZIONE

PROCESSO CLINICO

IL SISTEMA DI RILEVAMENTO

INDICAZIONE ATTIVAZIONE

MISURAZIONE

INDICAZIONE ATTIVAZIONE

INDICAZIONE ATTIVAZIONE

INDICAZIONE ATTIVAZIONE

INDICAZIONE ATTIVAZIONE

Il Provvedimento è applicabile dal **1° gennaio 2024**.
Fino a quella data per i professionisti erano in vigore gli indicatori di anomalia di cui al D.M. Giustizia 16.04.2010.

GLI OBIETTIVI

L'obiettivo è quello di «omogeneizzare», per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina

Si vorrebbe limitare la discrezionalità circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al soggetto obbligato, per evitare:

l'**omissione** di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento

la **proliferazione** di segnalazioni sovrabbondanti e inutili

GLI OBBLIGHI DEI DESTINATARI

I destinatari devono valutare tutte le informazioni e la documentazione raccolta nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché quelle disponibili e riguardanti:

- Le valutazioni del rischio ex artt. 14 e 15 D.lgs. 231/2007
- Le richieste dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi
- I provvedimenti delle Autorità di Vigilanza e degli Organismi di Autoregolamentazione


La ricorrenza degli elementi descritti negli indicatori di anomalia è oggetto di valutazione da parte dei destinatari, tenendo conto delle caratteristiche dell'operatività oggetto di esame, con particolare riguardo al contenuto ed alle modalità di svolgimento, oltre ad il contesto in cui è svolta.

I destinatari devono considerare gli indicatori (e i sub-indici) contenuti nelle tre sezioni congiuntamente o singolarmente


LA VALENZA PER I DESTINATARI



Si tratta di un'elencazione non esaustiva



L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta



La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti del cliente

LA VALENZA PER I DESTINATARI

NON RICORRE NESSUN
INDICATORE

Non si può escludere
a priori che
l'operazione non sia
sospetta

RICORRE ANCHE PIÙ DI
UN INDICATORE

Non è sufficiente per
inquadrare
l'operazione come
sospetta

LA VALENZA PER I DESTINATARI

Articolo 3 (indicatori di anomalia)

[...]

3. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a **circostanze oggettive** (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero **soggettive** (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla **luce della concreta attività svolta**. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici **rilevano** ai fini del sospetto **se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi**.

LA VALENZA PER I DESTINATARI

Articolo 4 (Analisi e valutazione dell'operatività ai fini della segnalazione alla UIF)

1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta.

2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente Provvedimento non è esaustiva, e la continua evoluzione delle operatività rilevanti, **i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti** che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

3. Le operatività sono individuate come sospette **solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive**, che il destinatario è tenuto a **descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute**.

4. L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operatività.

LA VALENZA PER I DESTINATARI

Operatività – Elementi soggettivi ed oggettivi: sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze **soggettive e oggettive**, da descrivere nella SOS con le valutazioni effettuate.

*«Le operatività sono individuate come sospette **solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive**, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute» (art. 4, comma 3).*

*«I destinatari **valutano compiutamente** le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta» (art. 4, comma 1).*

LA VALENZA PER I DESTINATARI

Elementi giustificativi: l'anomalia non si configura se le circostanze descritte negli indicatori e nei sub-indici sono **giustificate** da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto o da altri ragionevoli motivi.

«Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da **specifiche esigenze rappresentate** dal soggetto cui è riferita l'operatività **o da altri ragionevoli motivi**» (art. 3, comma 5) ... **concetto generale**.

«Nell'applicare gli indicatori o i sub-indici selezionati, i destinatari considerano che le circostanze descritte nei medesimi rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività, anche attraverso idonea documentazione, o da altri ragionevoli motivi. Ne deriva che nei singoli indicatori e sub-indici il riferimento alla giustificazione dell'operatività posta in essere rimane implicito e, pertanto, le fattispecie ivi descritte, **se giustificate, non sono da considerare sospette**» (disclaimer).

LA VALENZA PER I DESTINATARI

Articolo 5 (Strumenti di selezione)

1. I destinatari indicati nell'articolo 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, **nell'ambito della propria autonomia organizzativa** e tenuto conto della **natura dell'attività svolta** e delle proprie **dimensioni**, si avvalgono di **procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale**, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'articolo 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.

LA VALENZA PER I DESTINATARI

Rapporto tra indicatori e sub-indici: per individuare indicatori e sub-indici rileva la concreta attività svolta, vanno **prima selezionati gli indicatori** applicabili e poi, per ciascuno di questi, i relativi sub-indici ... **circostanze** oggettive o soggettive **presenti nell'indicatore, anche se non specificamente ribadite, sono sempre richiamate nei relativi sub- indici.**

«I riferimenti contenuti nell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente) presenti nell'indicatore, seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamate nei relativi sub-indici» (art. 3, comma 3)

LA STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

IL NUOVO PROVVEDIMENTO È RIVOLTO A TUTTI I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L'allegato individua tre sezioni, A, B e C, nelle quali vengono forniti profili soggettivi e oggettivi che possono venire in rilievo nell'ambito dell'operatività

Ciascun indicatore è articolato in sub-indici.

Alcuni indicatori e sub-indici contengono profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi

Le circostanze descritte negli indicatori (e nei relativi sub-indici) possono riguardare una o più delle figure richiamate nella definizione di soggetto cui è riferita l'operatività, ovvero riferirsi al soggetto controparte

LA STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

- Sezione A:** tipologie soggetti cui è riferita l'operatività. Profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi (due sub indici dedicati a PEP e persone fisiche a rilevanza pubblica e giuridiche ad essi riconducibili)
- Sezione B:** tipologie e modalità di operatività. Profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi (alcuni indicatori devono essere presi in considerazione solo se pertinenti all'attività svolta dai destinatari)
- Sezione C:** tipologie di operatività che per profilo dei soggetti e/o caratteristiche appaiono riconducibili a finanziamento del terrorismo o programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (profili di anomalia sia soggettivi sia oggettivi)

QUALI INDICATORI CONSIDERARE

Art. 5, co. 3, Provvedimento UIF

- «Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta»



LA SEZIONE A

Indicatori 1–8: Comportamento e caratteristiche del soggetto

1. Rifiuto o riluttanza a fornire informazioni

Il soggetto non collabora nel fornire dati/documenti richiesti, soprattutto se l'operatività appare inusuale o incoerente.

2. Dati o documenti non veritieri o incoerenti

Fornisce documenti falsi, carenti o contraddittori, anche rispetto a fonti esterne affidabili.

3. Comportamento difforme dalla norma

Agisce in modo anomalo rispetto a casi simili (ad es. deleghe sospette, intermediari informali, scarsa conoscenza dell'operazione).

4. Struttura opaca o complessa

Soggetti con assetti societari artificialmente complessi o con prestanome, spesso legati a giurisdizioni a rischio.

LA SEZIONE A

Indicatori 1–8: Comportamento e caratteristiche del soggetto

5. Profilo reputazionale negativo

Coinvolgimento in procedimenti giudiziari, misure di prevenzione o collegamenti con soggetti a rischio.

6. Connessioni con Paesi a rischio

Soggetti residenti, operanti o con disponibilità in giurisdizioni ad alto rischio o non cooperative.

7. Persone politicamente esposte (PEP)

Operatività sospetta di PEP o soggetti a essi collegati, con vantaggi economici o movimenti sproporzionati.

8. Enti pubblici o a essi collegati

Operatività di enti pubblici o collegati a PEP che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate o alla normativa vigente.

LA SEZIONE B

**Indicatore
n. 20:
Operatività
anomale in
ambito
fiscale e
societario**

Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi.

L'INDICATORE N. 20

20.1

20.4

- **Fatture e transazioni sospette** - Emissione/ricezione di fatture incoerenti con l'attività, legate a controparti fittizie o uniche, pagamenti da soggetti terzi o non identificabili, prezzi fuori mercato, o con documentazione inadeguata.

20.5

- **Anomalie nei beni e nei magazzini** – Mancanza di merce dichiarata nei magazzini rispetto a inventari o a documentazione contabile

20.6

20.7

- **Operazioni su beni aziendali in condizioni critiche** - Disposizione o cessione di beni aziendali (anche tramite operazioni straordinarie) in prossimità di crisi o insolvenza, con sospetti su finalità elusive o simulate.

20.8

20.9

- **Improvvisi cambiamenti finanziari o operativi** – Ripianamento improvviso di debiti con fondi da fonti sospette o spostamento della sede legale all'estero pur mantenendo l'operatività in Italia

L'INDICATORE N. 20

20.10

• **Costituzioni societarie e assetti anomali** – Costituzione simultanea di molte società da un'unica persona, con soggetti geograficamente o anagraficamente anomali

20.11

• **Imprese di facciata e incongruenze operative** - Società apparentemente attive (es. "cartiere") ma senza struttura reale o operatività coerente con la realtà economica.

20.12

20.13

• **Enti non profit e cooperative con comportamenti sospetti** – Associazioni/fondazioni con finalità dubbie o società poste in liquidazione che cedono attività ad altre inattive o non trasparenti

20.14

20.15

• **Inadempienze fiscali e contributive**– Mancanza di versamenti fiscali/contributivi o importi non proporzionati a volumi o personale



IGS & MYACADEMY



CONTATTI MYACADEMY

Via Gramsci, 122
00015 - Monterotondo (Rm)

T. 06 89 71 53 62
M. 380 24 24 636

E-MAIL: INFO@MYACADEMY.IT

SITO: WWW.MYACADEMY.IT



**PACT FOR
SKILLS** *Leader*

An initiative of the European Commission